

**AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
CONCESSIONE PROVVISORIA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO AGOSTINO
IOCOLA DI VIA TIRRENO 303.**

SCHEDA TECNICA

CANONE CONCESSORIO

Il canone sarà pari ad euro/anno 4.172,00 (quattromilacentosettantadue) comprensiva di IVA, incrementato sulla base della proposta in aumento presentata in risposta all'indagine di mercato.

Il canone per tutta la durata della concessione dovrà essere corrisposto semestralmente, con rate anticipate dell'importo corrispondente, all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 2.

UTENZE

Sono a carico del Concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici e al riscaldamento della parte sportiva. Il 100% delle spese relative alle utenze per le parti adibite a bar e sale riunioni, interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti

Sono a carico della Città:

- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici e al riscaldamento della parte sportiva.

Il Concessionario dovrà intestare a proprio carico i contratti delle forniture delle utenze entro trenta giorni dalla consegna dell'impianto e la Città provvederà al rimborso della percentuale di propria competenza. Il concessionario dovrà altresì provvedere all'installazione dei misuratori parziali per le parti adibite al bar

I costi annuali complessivi stimati per le utenze a servizio dell'impianto sportivo ammontano a circa euro 60.000,00.

FINALITA' SOCIALI

Il Concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività sportive e ricreative compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

Tutte le attività praticate all'interno dell'impianto devono essere rivolte a soddisfare interessi generali della collettività, a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione. Il concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, a favore delle scuole, dei Servizi Sociali, dei Centri socio-terapeutici, delle Comunità Alloggio ed Educativa Territoriale.

Nell'impianto sportivo dovranno svolgersi attività culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio, compatibili con il sito stesso e la sua destinazione, incluse modalità di accesso libero da parte di singoli cittadini e dell'associazionismo.

Il concessionario dovrà attivare costantemente programmi di campagna promozionale cittadina e di comunicazione per una valorizzazione ottimale dell'impianto e delle discipline sportive praticate.

TARIFFE

Per l'utilizzo dell'impianto e delle strutture, il concessionario applicherà le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 404 del 14/6/2022, nonché le agevolazioni previste ed applicabili in virtù del Regolamento della Città per Impianti e Locali Sportivi Comunali n. 168 in

merito alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. i relativi importi saranno introitati dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

E' fatto obbligo al concessionario di esporre al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe comunali e altre tariffe applicate per la pratica di qualunque tipo di attività.

ORARIO DI APERTURA

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta. Il concessionario si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile dell'associazione concessionaria per la sorveglianza anche turnando durante l'orario di apertura dell'impianto. In ossequio al disposto della Legge 447/95 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", della Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e degli artt. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00. L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli uffici comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva non rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Per ottenere tale proroga, il concessionario dovrà presentare al Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali della Città richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato. Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può determinare, sussistendone i presupposti, la configurabilità degli estremi del reato di cui all'art. 659 del Codice Penale. L'Amministrazione Comunale potrà a tal fine imporre prescrizioni o motivate limitazioni sentiti i Servizi competenti.

PUBBLICITA' E SEGNALETICA

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri tributari previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Comunale n. 335 per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. In linea generale si stabilisce che:

il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato in modo improprio o pericoloso;

- il concessionario, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, su ogni altra attività di informazione o comunicazione, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

Il concessionario dovrà, a propria cura e spese, obbligatoriamente esporre, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante il logo, la scritta: "Città di Torino" "Impianto sportivo comunale in concessione" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive svolte nell'impianto e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Tutti i mezzi pubblicitari esposti che contengano indicazione di sponsor e/o marchi commerciali devono essere preventivamente autorizzati dalla Città, in assenza di autorizzazione del suddetto Servizio sarà richiesta l'immediata rimozione degli stessi. Per tali mezzi pubblicitari verrà applicata la normativa prevista dall'art. 22 del Regolamento Comunale n. 335, ad esclusione degli sponsor che prestino servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.

Ogni tipo di pubblicità delle attività svolte all'interno dell'impianto deve riportare necessariamente il logo della Città di Torino, in qualità di ente proprietario dell'impianto.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche e sul sito web.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. BONIFICA LEGIONELLA: in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale – Atto n. 41 del 21 giugno 2022- il concessionario, prima di dare inizio a qualsiasi tipo di attività e di intervento all'interno dell'impianto deve, a propria cura e spese, obbligatoriamente provvedere:

- alla bonifica dell'impianto e alla pulizia e disinfezione degli spogliatoi e altresì del ripristino delle condizioni di pulizia necessarie all'utilizzo dell'impianto stesso, secondo le modalità indicate dall'ASL Città di Torino, di seguito riportate.

dovrà obbligatoriamente essere eseguito uno dei seguenti interventi:

1. Intervento chimico ovvero disinfezione dell'impianto per mezzo di clorazione (circuiti acqua calda sanitaria), deve essere effettuata su acqua a temperatura inferiore a 30°, con una singola immissione di cloro in acqua fino ad ottenere concentrazioni di cloro residuo libero di 20-50 mg/L in tutto l'impianto, ivi compresi i punti distali. Dopo un periodo di contatto di 2h con 20 mg/L di cloro oppure di 1ora con 50 mg/L di cloro, l'acqua viene drenata e nuova acqua viene fatta scorrere nell'impianto fino a che il livello di cloro ritorna alla concentrazione di 0,5-1 mg/L;

2. Intervento termico (ovvero shock termico), ovvero elevare la temperatura dell'acqua a 70-80°C continuativamente per tre giorni e far scorrere l'acqua quotidianamente attraverso i rubinetti per un tempo di 30 minuti. Nel caso in cui ci siano dei serbatoi di acqua calda, questi andranno svuotati e preventivamente puliti e disinfettati con cloro (100 mg/L per 12-14 ore);

3. intervento fisico, ovvero installazione di filtri antilegionella nei punti a rischio oppure risultati positivi dal campionamento, nel caso specifico nel rubinetto del lavandino bagno;

E' inoltre buona prassi attuare le misure di controllo indicate al punto 5.5 delle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi" del 7.5.2015, si elencano ad esempio quelle più importanti:

- la temperatura dell'acqua fredda non dovrebbe essere > 20°C. Qualora presente, tale criticità e il possibile rimedio devono essere considerati nella valutazione del rischio, applicando adeguate misure di disinfezione;
- accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino rami morti o tubazioni con scarsità di flusso dell'acqua o flusso intermittente;

- ove le caratteristiche dell'impianto lo permettano, l'acqua calda sanitaria deve avere una temperatura d'erogazione costantemente superiore ai 50°C;
- mantenere le docce, i diffusori delle docce e i rompigitto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza;

Si richiede infine obbligatoriamente la pulizia e disinfezione degli spogliatoi e altresì il ripristino delle condizioni di pulizia necessarie all'utilizzo dell'impianto stesso;

Dopo l'ultimazione di tali interventi il concessionario deve dare immediata comunicazione scritta degli interventi svolti:

- all'A.S.L. Città di Torino - Dipartimento della Prevenzione - S.S.D. SISP Epidemiologia Screening e Edilizia Urbana - Via della Consolata n. 10 - 10122 Torino (o via pec sisp.esedu@pec.aslcittadi.torino.it)
- alla Città di Torino - Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo - Area Commercio - Servizio Aree Pubbliche - Ufficio Ordinanze Sanitarie - Via Meucci n. 4 - 10121 Torino (o via pec commercio@cert.comune.torino.it)

Gli adempimenti del presente punto dovranno essere ultimati entro 15 giorni dalla data di consegna anticipata dell'impianto sportivo e comunicati immediatamente in forma scritta alla Circoscrizione 2 per le verifiche del caso.

2.MANUTENZIONE ORDINARIA: durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria.

In particolare il concessionario deve provvedere alla messa a regime in sicurezza dell'impianto di riscaldamento, alla messa in sicurezza del rivestimento in piastrelle del fabbricato bar. Specificatamente è fatto obbligo, in via prioritaria, del ripristino del bagno per disabili con tutti gli accessori come da normativa. Gli adempimenti del presente punto dovranno essere ultimati entro 15 giorni dalla data di consegna anticipata dell'impianto sportivo e comunicati immediatamente in forma scritta alla Circoscrizione 2 per le verifiche del caso.

E' posto altresì in capo al concessionario l'onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa all'omologazione dei campi di calcio, qualora il medesimo intenda iscriversi ai campionati della LND.

3.BARRIERE ARCHITETTONICHE: è fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto, ove necessario per la regolare conduzione dell'attività.

4.PULIZIA E SGOMBERO NEVE: sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto, che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.

5.GESTIONE DEL VERDE: il concessionario dovrà attenersi, per la manutenzione delle componenti arboree, floreali e dei manti erbosi al Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato n. 317; inoltre lo smaltimento di ramaglie, foglie e prodotti di scarto compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Servizio Verde Pubblico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

6.TRIBUNA: si fa presente che la tribuna potrà essere utilizzata solo dopo avvenuto collaudo, a carico del concessionario, effettuato da un professionista abilitato la cui certificazione dovrà essere consegnata alla Circoscrizione 2.

7.FABBRICATI: I fabbricati ad uso spogliatoi potranno essere utilizzati solo a seguito di intervento di bonifica della legionella, di cui al succitato punto 1 del presente articolo. Il fabbricato spazio incontri di fronte al bar non potrà invece essere utilizzato per la mancanza dei necessari titoli autorizzativi, così come i restanti due bassi fabbricati.

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.), per danni diretti e indiretti verso terzi e prestatori d'opera sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Nella polizza assicurativa relativa a R.C. verso terzi e prestatori d'opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino.

Copie dei contratti inerenti le dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso la Circoscrizione 2 della Città di Torino, prima della stipulazione del contratto.

Qualora la concessione venga prolungata nei modi e per le motivazioni di cui all'art. 4 dell'avviso, il concessionario dovrà provvedere ad integrare le polizze assicurative nelle misure corrispondenti.

CUSTODIA

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dell'impianto mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature ed alle persone. E' espressamente vietato da parte dei soggetti preposti alla custodia di trasferire la residenza e/o domicilio personale e/o legale o altro presso l'impianto sportivo, pena revoca della concessione.

OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà in ogni caso revocare la concessione prima della sua naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti a qualsivoglia titolo), nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

OBBLIGHI SULLA SICUREZZA

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché quelle in vigore nella località in cui deve essere prestato il servizio oggetto della concessione, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio), comprensivo di tutti gli allegati - tra i quali si evidenzia l'allegato DVR Legionella - di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo. Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

E' espressamente vietato da parte di soggetti diversi dal concessionario di trasferire la residenza e/o domicilio personale e/o legale della propria associazione, ente, federazione o altro presso l'impianto sportivo, pena revoca della concessione.

Solo l'eventuale gestore del bar-ristoro potrà stabilire la propria sede societaria all'interno dell'impianto.

Nessuna area, locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzata da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dalla presente concessione se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

BAR E PUNTO RISTORO

Attualmente l'impianto sportivo è comprensivo di un'area che può essere utilizzata come zona commerciale per la realizzazione di una attività di bar e/o ristoro.

Il concessionario, dovrà richiedere alla Città il rilascio del nulla osta preliminare alle autorizzazioni/licenze necessarie all'esercizio commerciale, nonché comunicare all'Ufficio Concessioni Sport della Circoscrizione 2-la data di apertura del bar.

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti. Qualora l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande

sia aperto al pubblico, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione amministrativa prevista per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città di Torino.

Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il medesimo è consentito nel rispetto della regolamentazione della Città e previo ottenimento, se necessario, delle relative autorizzazioni.

In tal caso il concessionario dovrà stipulare regolare contratto con il gestore del bar/ristoro; la bozza preliminare di tale contratto, prima della stipula, dovrà ottenere il necessario nullaosta della Città e successivamente dovrà essere inviata la copia sottoscritta dal concessionario e dal gestore. Tutte le variazioni del cambio di gestione del bar/ristoro dovranno essere tempestivamente comunicate per l'avvio della suddetta procedura. Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

CONTROLLI

I Funzionari Comunali incaricati avranno comunque libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria autorizzati durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire, prima della firma del contratto, una garanzia fissata nella misura del 10% (dieci per cento) determinata sulla base del canone/annuo concessorio indicato nella proposta.

Qualora la concessione venga prolungata nei modi e per le motivazioni di cui all'art. 4 dell'avviso, il concessionario dovrà provvedere ad integrare la garanzia nella misura corrispondente.